

# Studi di settore 2015

**PERIODO D'IMPOSTA 2014**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

## **WG72B**

- 49.31.00** Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane;
- 49.39.01** Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano;
- 49.39.09** Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca.

**1. GENERALITÀ**

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore WG72B deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2014 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane" – 49.31.00;**

**"Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano" – 49.39.01;**

**"Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca" – 49.39.09.**

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro V – Ulteriori dati specifici;
- quadro T – Congiuntura economica.

**Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nelle "Istruzioni Parte generale".**

Lo studio di settore WG72B è stato approvato con decreto ministeriale del 29 dicembre 2014.

**2. FRONTESPIZIO**

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel documento "Istruzioni Parte generale";
- negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

**ATTENZIONE**

Si fa presente che, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998.

In particolare deve essere indicato:

- nel **primo campo**:
  - il **codice 1**, se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 4 marzo 2014 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2014;
  - il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2014, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 4 ottobre 2013 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2014). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2015 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2014 e nuovamente iniziata il 27 gennaio 2015);
  - il **codice 3**, se l'attività, iniziata nel corso del periodo d'imposta, costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
    - acquisto o affitto d'azienda;
    - successione o donazione d'azienda;
    - operazioni di trasformazione;
    - operazioni di scissione e fusione d'azienda;
  - il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi;
  - il **codice 5**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e non è stata successivamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 5 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia stata cessata definitivamente il 16 settembre 2014; analogamente, dovrà essere utilizzato lo stesso codice anche qualora l'attività sia stata cessata il 16 marzo 2014 e venga nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, il 21 novembre 2014.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore;

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 5, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 14 novembre 2014, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 10. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1° febbraio 2014 e termina in data 31 dicembre 2014, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

**Imprese multiattività**

Tale prospetto deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all'attività prevalente, supera il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Esempio.

– Ricavi derivanti dall'attività X (studio VMXX)	100.000 (18%)
– Ricavi derivanti dall'attività Y (studio VMXX)	200.000 (36%)
– Ricavi derivanti dall'attività Z (studio VDX)	<u>250.000 (46%)</u>
Totale ricavi	550.000

Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà compilare il modello dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore VMXX, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata. Nel presente prospetto, però, occorrerà indicare al rigo 1, il codice dello studio "VMXX" e i ricavi pari a 300.000; mentre al rigo 2 il codice studio "VDX" e i ricavi pari a 250.000.

Nel calcolo della verifica della predetta quota del 30% devono essere considerati i ricavi derivanti dalle attività dalle quali derivino aggi o ricavi fissi (indicati nel rigo 5 del prospetto). In tale rigo devono, infatti, essere indicati i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.

Esempio.

– Ricavi derivanti dall'attività X (studio VMXX)	100.000 (18%)
– Ricavi derivanti dall'attività Y (studio VMXX)	200.000 (36%)
– Ricavi fissi netti	<u>250.000 (46%)</u>
Totale ricavi	550.000

Anche in tal caso il soggetto sarà tenuto alla compilazione del prospetto.

Tale prospetto può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. La compilazione dello stesso, infatti, comporta effetti anche in merito al posizionamento di alcuni indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Di seguito vengono descritte le modalità di compilazione. In particolare, indicare:

- nel **rigo 1**, il codice e i ricavi derivanti dalle attività rientranti nello studio di settore (studio prevalente) riferito al presente modello;
- nel **rigo 2**, i codici degli studi e i relativi ricavi, in ordine decrescente, derivanti dalle altre attività soggette ad altri studi di settore (studi secondari);
- nel **rigo 3**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalle altre attività soggette a studi di settore (altri studi secondari), non rientranti nei rigi 1 e 2;
- nel **rigo 4**, i ricavi derivanti dalle altre attività non soggette a studi di settore (es. parametri);
- nel **rigo 5**, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Si tratta, ad esempio:
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, lotto;
  - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

L'importo da indicare nel presente prospetto nel campo "Ricavi" è costituito dalla sommatoria dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli altri proventi considerati ricavi (ad esclusione di quelli di cui all'art. 85, lett. f) del Tuir) nonché delle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo) riferiti allo studio di settore indicato nel corrispondente campo.

Pertanto, l'importo da indicare nel campo "Ricavi" corrisponde alla descrizione degli importi previsti nei rigi F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo2)] – [F06 (campo 1) – F06 (campo2)] del quadro F degli elementi contabili.

**3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ**

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni quadro A, Personale addetto all'attività – tipologia 1", che fa parte integrante delle presenti istruzioni.

**4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. La superficie da indicare deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività; in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, barrando la casella corrispondente, il numero progressivo attribuito alla unità locale di cui si stanno indicando i dati;
- nel **rigo B01**, il Comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della Provincia;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti al rimessaggio dei veicoli (comprendendo anche spazi a cielo aperto destinati allo stazionamento dei mezzi).

**5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ**

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.

Si precisa che per **"trasporto su gomma regolare"** s'intende quello che provvede al trasporto individuale o collettivo di persone, in modo continuativo o periodico, effettuato su itinerari e con orari prestabiliti. Per **"trasporto su gomma non regolare o occasionale"** s'intende quello che provvede al trasporto individuale o collettivo di persone, in modo non continuativo o periodico, effettuato su itinerari e con orari stabiliti di volta in volta.

In particolare, indicare:

**TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ****Trasporto su gomma regolare – Trasporto su gomma non regolare o occasionale – Altri trasporti – Altre attività**

- nei **rigli da D01 a D16**, per ciascuna tipologia di attività individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate nella **seconda colonna** dei **rigli D01, D03, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15 e D16** deve risultare pari a 100;

**TRASPORTO SU GOMMA REGOLARE**

- nel **rigo D17**, l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di titoli di viaggio e abbonamenti in relazione al servizio di trasporto su gomma regolare;
- nel **rigo D18**, l'ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti da contratti di servizio. Si fa presente che tale ammontare deve essere indicato anche nel rigo F01;
- nel **rigo D19**, l'ammontare complessivo dei contributi in conto esercizio contabilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello ai sensi dell'art. 6 della legge 1 aprile 1981, n. 151 e art. 1 del D.L. n. 833 del 1986, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987 n. 18, erogati dalle Regioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In questo rigo non devono essere indicate le altre tipologie di contribuzione come, ad esempio, i contributi per oneri specifici (es. CCNL), i contributi per il ripiano dei disavanzi pregressi, ecc.. Si fa presente che l'ammontare dei contributi indicati nel rigo D19 concorre al totale dei ricavi dichiarati da confrontare con i ricavi stimati da GE.RI.CO.;
- nel **rigo D20**, il numero totale di chilometri percorsi nel periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, ottenuti sommando le percorrenze chilometriche annue di autobus, autovetture, ecc., utilizzati per il servizio di trasporto su gomma regolare;

**Tipologia di trasporto**

- nei **rigli da D21 a D24** per ciascuna tipologia di aree di attività individuate, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi derivanti dall'attività di trasporto su gomma regolare.
- Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigli da D21 a D24 deve risultare pari a 100;

**TRASPORTO SU GOMMA NON REGOLARE O OCCASIONALE**

- nel **rigo D25**, il numero totale di chilometri percorsi nel periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, ottenuti sommando le percorrenze chilometriche annue di autobus, autovetture, ecc., utilizzati per il servizio di trasporto su gomma non regolare o occasionale;
- nel **rigo D26**, il numero di autobus autorizzati per il servizio di noleggio con conducente (NCC), posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;
- nel **rigo D27**, il numero di autovetture autorizzate per il servizio di noleggio con conducente (NCC), possedute e/o detenute a qualsiasi titolo alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;

**TRASPORTO A MEZZO IMPIANTI A FUNE**

- nel **rigo D28**, la percentuale dei ricavi derivanti dall'adesione ad unioni tariffarie per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo impianti a fune, in rapporto ai ricavi complessivi;
- nel **rigo D29**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'impresa, nel periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, per la partecipazione ad unioni tariffarie per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo impianti a fune;
- nel **rigo D30**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nel periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, per l'effettuazione delle manutenzioni calendariali (ordinarie e straordinarie). A tal riguardo, si precisa che per "manutenzioni calendariali" si intendono le manutenzioni da effettuarsi a scadenze fisse, predeterminate per regolamento;
- nel **rigo D31**, nel **primo campo**, il numero di passaggi totalizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello; nel **secondo campo**, il solo numero di passaggi totalizzati nel corso della stagione estiva;
- nel **rigo D32**, nel **primo campo**, il numero totale di giorni di apertura nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello; nel **secondo campo**, il solo numero di giorni di apertura riferiti alla stagione estiva;
- nel **rigo D33**, barrando l'apposita casella, se si dispone di sistemi elettronici di biglietteria e controllo per gli accessi;

**TIPOLOGIA DI CLIENTELA**

- nei **rigli** da **D34** a **D39**, per ciascuna tipologia di clientela (utenza) individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi;
- nel **rigo D40**, la percentuale di ricavi derivanti da committenti esteri in rapporto ai ricavi complessivi;

**ALTRI ELEMENTI SPECIFICI****Modalità organizzativa**

- nel **rigo D41**, barrando l'apposita casella, se l'impresa aderisce a consorzi, società consortili e cooperative tra imprese di trasporto;

**Costi specifici**

- nei **rigli** da **D42** a **D46**, per ciascuna tipologia individuata, la spesa o il costo sostenuto nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. Si precisa che relativamente al rigo D42 occorre fare riferimento alle disposizioni del T.U.I.R. e che, per il rigo D45, si deve avere riguardo esclusivamente alle assicurazioni obbligatorie.

**6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI**

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello.

In particolare indicare:

**Veicoli**

- nei **rigli** da **E01** a **E04**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei veicoli posseduti o detenuti alla data di chiusura del periodo di imposta. Si precisa che il numero dei veicoli indicato nel rigo E02 deve essere compreso in quello indicato nel rigo E01
- nei **rigli** da **E05** a **E09**, per ciascuna tipologia di impianto individuata, nel **primo campo**, il numero degli impianti a disposizione per l'attività; nel **secondo campo**, la capacità degli impianti espressa in persone/ora.

**7. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI**

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nelle istruzioni Parte generale, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R. Inoltre, si precisa che i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni di questo quadro, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello Unico 2015 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

I soggetti che nei periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 e/o in quelli precedenti tale annualità, si sono avvalsi del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei contribuenti "minimi", previsto dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nel presente quadro F, e non devono tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime. In particolare, i dati relativi alle variabili rilevanti per la determinazione del cluster o per la stima dei ricavi (per l'individuazione delle quali si rimanda al contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche degli studi di settore, disponibili anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), devono essere indicati in modo da consentire la corretta applicazione degli studi di settore anche nei confronti di tali soggetti. A tal fine, ad esempio, il costo del venduto da considerare per la stima dei ricavi dovrà coincidere con il costo effettivamente sostenuto.

nuto per l'acquisto dei beni o servizi da cui originano i ricavi dichiarati dal contribuente. Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro F, di conseguenza, dovrà essere determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi", sono stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto. Tale voci dovranno essere indicate al netto dell'IVA esposta in fattura.

Per un approfondimento si rinvia ai chiarimenti indicati nelle "Istruzioni Parte generale" punto 4.2.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo F00**, barrando la casella "Contabilità ordinaria per opzione", se il contribuente, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., ha optato per il regime ordinario
- nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Ai sensi dell'art. 57 e del comma 2 dell'art. 85 del T.U.I.R., si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, oppure assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
- dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F08 alle cui istruzioni si rimanda;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

- nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

## ATTENZIONE

Si precisa che nei righe F01 e F02 non devono essere indicati i contributi ordinari in conto esercizio già compresi nel rigo D19;

- nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 prevede che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo "4726", per le persone fisiche, oppure il codice tributo "2118", per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

- nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- nel **rigo F05**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa.

Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:

- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 alle condizioni previste dall'articolo 4, comma 5-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;

- le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
- la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R. e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. Si ricorda, che in tale rigo va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame. Non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);
- il recupero dell'incentivo fiscale derivante dall'applicazione del comma 3 bis dell'art. 5 del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter), nel caso di cessione dei beni oggetto dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento agevolato.
- gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 42, comma 2-quater del decreto legge n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente costituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurati-

- va, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- gli altri proventi non altrove classificabili e gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito;

Nel presente rigo, i contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono indicare la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.

Analogamente, coloro che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono indicare, per la parte eccedente l'ammontare di cinquemila euro, la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.;

- nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
- nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R., nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento alle opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
- nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R. nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento alle opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
  - la rivendita di carburante;
  - la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  - la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
  - la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  - la gestione di ricevitorie superenalotto, lotto, totocalcio, totogol e simili;
  - la vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
  - la riscossione bollo auto, canone rai e multe;
- nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

#### ATTENZIONE

Nei righe da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2015. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.

Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F08 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

#### ATTENZIONE

L'importo indicato nel rigo F08 (al netto dell'importo risultante dai righe F09 + F10 – F11) è utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte delle variabili dello studio di settore che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili utilizzate nell'analisi della congruità presenti nel quadro del personale e degli elementi contabili, annotate nel modello in maniera indistinta, sono utilizzate non più in base al valore che risulta indicato nei rispettivi righe, bensì in base al minor importo che risulta dalla neutralizzazione, secondo le modalità riportate nelle note tecniche e metodologiche dei singoli studi di settore.

Si fa presente che i dati contabili laddove non diversamente indicato devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi;

- nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai



carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa e l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata. Nella determinazione dell'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Nella determinazione dell'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi. Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F16, campo 1**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.

Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:

- le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
- la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro;

– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.). Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F14;

– nel **campo 2**, l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società ed enti soggetti all'Ires, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;

– nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei rigi F14 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale da indicare nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;



- nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  - i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  - i canoni di noleggio;
  - i canoni d'affitto d'azienda.

Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties, sempreché gli stessi non siano riconducibili ad emolumenti corrisposti al titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale e strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata (da indicare nel rigo F14). Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R. Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicati i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili. Si precisa che, in caso di affitto di azienda, nel presente campo non deve essere indicato il canone di locazione riferito ai beni immobili compresi nel contratto di affitto;
- nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria e di noleggio per beni mobili strumentali. Si precisa che, in caso di affitto di azienda, nel presente campo non deve essere indicato il canone di locazione riferito ai beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto;
- nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali, ad esclusione delle quote di canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto;
- nel **campo 5**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali, fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto;
- nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione del personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale, dagli apprendisti e dai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.) che abbiano prestato l'attività per l'intero periodo d'imposta o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:

- di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi").

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (ad esempio quelle sostenute per i lavoratori autonomi) direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
- l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli artt. 70 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostenute mediante l'acquisto di buoni orari (vouchers);
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, comma 3, del T.U.I.R.. Con riferimento a detta tipologia di costi, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci che provvedono alla deduzione degli importi forfetari di cui all'art. 95, comma 4, del T.U.I.R., devono indicare, in questo rigo, le sole spese effettivamente sostenute. Le eventuali quote dei suddetti importi forfetari, eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, devono essere indicate nel rigo F23 "Altri componenti negativi".

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi", quali, ad esempio, quelle per compensi corrisposti ai professionisti per la tenuta della contabilità, le spese per compensi corrisposti agli amministratori da parte di società ed enti soggetti all'Ires, o le spese per compensi corrisposti agli amministratori non soci da parte delle società di persone.

Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
- nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");
- nel **campo 4**, le spese sostenute per i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contri-

- buate, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- nel **campo 5**, l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese, indipendentemente dalla tipologia di rapporto in essere. Gli importi indicati in questo campo, qualora derivino da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere indicati anche nel precedente campo 4, secondo quanto previsto dalle relative istruzioni;
  - nel **rigo F20, campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale.  
Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;
  - nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali, comprese le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (già incluse nel campo 1 del rigo F20);
  - nel **rigo F21**, l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo devono essere indicate le quote relative alle svalutazioni dei crediti;
  - nel **rigo F22**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, le spese per cancelleria, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, commi 1 e 2, lett. e), f), i), m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati.
- Nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente:
- nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
  - nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;
  - nel **campo 4**, le perdite su crediti deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del T.U.I.R.;
  - nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei rigi precedenti. In tale rigo devono essere indicati ad esempio:
    - gli utili spettanti ai soggetti che prestano la loro attività nell'impresa sulla base di un contratto di cointeressenza agli utili con apporto di sole opere e servizi;
    - le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
    - l'importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del T.U.I.R.), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
    - la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa;
    - l'ammontare dei ristorni erogati ai soci, da parte delle società cooperative e loro consorzi, quali somme ulteriori ed eventuali ad essi attribuiti, al fine di riconoscere ai predetti soci il vantaggio derivante dallo scopo mutualistico;
    - l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009);
    - l'ammontare dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodo d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di impresa;
    - le quote degli importi forfetari di cui all'art. 95, comma 4, del T.U.I.R., eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, da parte delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci che provvedono alla deduzione dei suddetti importi forfetari;
    - il 20 per cento dell'imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n.147).
- Si precisa, altresì, che i contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono indicare, in questo rigo, la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.;
- nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti ai soggetti che prestano la loro attività nell'impresa sulla base di un contratto di associazione in partecipazione o di cointeressenza agli utili con apporto di sole opere e servizi (tali utili sono già inclusi nel campo 1 del presente rigo);
  - nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c

- bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "-";
- nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
  - nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" rispetto all'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);
  - nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali;
  - nel **rigo F28**, verrà visualizzato il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei rigi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo, ad esclusione di quello indicato dai soggetti che nei periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 e/o in quelli precedenti tale annualità, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei contribuenti "minimi", deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita), indicato nei rigi dei quadri RF e RG del modello Unico;
  - nel **rigo F29, campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
    - a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
    - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
    - c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Si precisa che i contribuenti che concedono in affitto o usufrutto l'azienda non devono indicare nel presente rigo il valore dei beni strumentali mobili dell'azienda affittata o concessa in usufrutto.

#### ATTENZIONE

**Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d'imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d'imposta.**

Nel caso in cui il periodo d'imposta coincida con l'anno solare, quest'ultimo è da considerarsi convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acquistato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura dell'esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presente tra i beni strumentali alla data di inizio dell'esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore.

Per i soggetti che svolgono l'attività per un periodo diverso da 12 mesi (ad esempio: a causa di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi, mera prosecuzione dell'attività o di periodo d'imposta diverso da 12 mesi), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività.

Ad esempio, un contribuente che:

- il 31 marzo cessa l'attività e il 1° settembre la inizia nuovamente (212 giorni di attività);
- il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività:

$$1.200 \cdot (31/212) = 175 \text{ euro.}$$

Il valore dei beni strumentali indicato secondo i criteri chiariti in precedenza sarà automaticamente rideterminato dal software Gerico al fine di riportarlo al periodo di esercizio dell'attività.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile, come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
- nel **campo 2**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio). Si precisa che, in caso di affitto di azienda, nel presente campo non deve essere indicato il valore dei beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto;
- nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2014, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72.

Non vanno indicate in questo rigo le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis. Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d'affari e devono pertanto essere indicate nel rigo F31;

- nel **rigo F33, campo 1**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili.

Nei campi interni al rigo F33 devono essere indicate:

- nel **campo 2**, l'imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1);
- nel **campo 3**, l'imposta relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi;
- nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA:
  - relativa alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - relativa ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - detraibile forfetariamente risultante dall'applicazione di un regime speciale (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.);

**Ulteriori elementi contabili****Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti**

- nel **rigo F36**, il valore dei beni relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione che, nel corso del periodo d'imposta, sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali (come, ad esempio, in caso di furto). Si precisa che, in tale rigo, deve essere indicato il valore dei predetti beni al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, così come già riportato nel rigo F12, se trattasi di beni indicati tra le esistenze iniziali, ovvero, il relativo costo di acquisto così come già riportato nel rigo F14 se, invece, trattasi di beni acquistati nel corso dell'esercizio. Nell'ambito dei prodotti distrutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate. Non si deve tener conto dei beni soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- nel **rigo F37**, il valore dei beni soggetti ad aggio o ricavo fisso che, nel corso del periodo d'imposta, sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali. Si precisa che in tale rigo deve essere indicato il valore dei predetti beni al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, già incluso nel rigo F09 e/o F11. Nell'ambito dei prodotti distrutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate;

**Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR**

- nel **rigo F38**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR che, nel corso del periodo d'imposta, sono state distrutte dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali. Si precisa che in tale rigo deve essere indicato il valore delle predette opere al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, già incluso nel campo 2 del rigo F06, pertanto, tale valore riguarda esclusivamente le opere ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006;

**Beni strumentali mobili**

- nel **rigo F39**, l'ammontare delle spese (già incluse nel rigo F20) sostenute e integralmente dedotte nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;

**Ulteriori dati specifici**

- nel **rigo F40**, barrando la relativa casella, il contribuente indica se, nel periodo di imposta 2012 e/o in quelli precedenti tale annualità, si è avvalso del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007. Ad esempio, barrerà la casella il contribuente che per il periodo di imposta 2012

ha applicato il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e, dal periodo di imposta 2013, ha applicato il regime ordinario. Il rigo non deve essere compilato nel caso in cui sia stato già compilato il rigo del quadro V relativo all'Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d'imposta 2013.

## 8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X è prevista l'indicazione di ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore", che fa parte integrante delle presenti istruzioni.

## 9. QUADRO V – ULTERIORI DATI SPECIFICI

Nel quadro V sono richieste informazioni relative alle modalità applicative degli studi nei confronti di determinate tipologie di soggetti, previste dal DM 11 febbraio 2008, come modificato, da ultimo, dall'articolo 6 del DM 28 dicembre 2012. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni quadro V – Ulteriori dati specifici", che fa parte integrante delle presenti istruzioni.

## 10. QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA

Nel quadro T è prevista l'indicazione delle ulteriori informazioni, relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013, necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla specifica situazione di crisi economica.

### ATTENZIONE

Nel caso in cui una o più annualità del triennio 2011, 2012, 2013 sia di prima applicazione degli studi di settore, e nell'annualità precedente sia stato applicato il regime dei contribuenti "minimi" o il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, i contribuenti esercenti attività di impresa devono fare attenzione a fornire i dati contabili da indicare nel presente quadro senza tener conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato in precedenza e correlato ai citati regimi.

Per un approfondimento si rinvia ai chiarimenti indicati nelle "Istruzioni Parte generale", sotto - paragrafo 4.2.

I contribuenti devono indicare:

– nel **rigo T01, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, l'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati ai fini della congruità e dei contributi ordinari in conto esercizio relativi, rispettivamente, ai periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013. Si precisa che gli importi da indicare in tale rigo sono quelli che risultano nella scheda "Esito" del software Ge.Ri.Co. predisposto per ogni periodo d'imposta considerato. Tali ricavi e contributi sono calcolati come somma algebrica degli importi dichiarati nei seguenti campi dei modelli degli studi di settore:

$$F01 + F02 \text{ (campo 1)} - F02 \text{ (campo 2)} + F07 \text{ (campo 1)} - F07 \text{ (campo 2)} - F06 \text{ (campo 1)} + F06 \text{ (campo 2)} + D14;$$

– nel **rigo T02, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento per il triennio 2011, 2012 e 2013. Si precisa che gli importi da indicare in tale rigo sono quelli che risultano nella scheda "Esito" del software Ge.Ri.Co. predisposto per ogni periodo d'imposta considerato. Se in tale scheda sono presenti diversi valori di adeguamento ai fini delle imposte dirette/IRAP e dell'IVA, occorre inserire il "Maggior volume d'affari ai fini dell'IVA";

– nel **rigo T03, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il valore dei beni strumentali indicato nel rigo F29 (colonna 1) dei modelli degli studi di settore relativi, rispettivamente, ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013;

### ATTENZIONE

Nei righe seguenti vengono richieste informazioni desumibili dal Quadro A - Personale addetto all'attività, dei modelli studi di settore allegati alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013, alle cui istruzioni si rinvia per ulteriori approfondimenti.

– nel **rigo T04, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, la somma delle giornate retribuite al personale dipendente dichiarate, rispettivamente, per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.

Si precisa che, per ogni periodo d'imposta, tale valore deve essere determinato sommando:

- il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai **lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno** dichiarato, in dipendenza dello specifico Quadro A, o nel rigo "Dipendenti a tempo pieno" o nei righe "Dirigenti", "Quadri", "Impiegati", "Operai generici", "Operai specializzati";
- il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai **lavoratori dipendenti a tempo parziale**, anche se assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, agli **assunti con contratto di lavoro intermittente** o di **lavoro ripartito** dichiarato nel rigo "Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito";
- il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli **apprendisti** che svolgono attività nell'impresa dichiarato nel rigo "Apprendisti";
- il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli **assunti a tempo pieno con contratto di inserimento**, ai **dipendenti con contratto a termine**, ai **lavoranti a domicilio** e al personale con **contratto di somministrazione di lavoro** dichiarato nei relativi righe;

Ad esempio, se sono stati dichiarati nei quadri A dei modelli studi di settore:

- per il periodo di imposta 2011: 300 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo pieno e 27 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo parziale;
- per il periodo di imposta 2012: 215 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo pieno e 52 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo parziale;

- per il periodo di imposta 2013: 207 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo pieno, 51 giornate retribuite relative a dipendenti a tempo parziale, 300 giornate relative ad apprendisti e 200 giornate retribuite relative a dipendenti assunti con contratto di inserimento; occorre dichiarare in T04:
  - colonna 1, 327 giornate retribuite relative a dipendenti;
  - colonna 2, 267 giornate retribuite relative a dipendenti;
  - colonna 3, 758 giornate retribuite relative a dipendenti.
- nel **rigo T05, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, dichiarato, rispettivamente, per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa";
- nel **rigo T06, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, la percentuale del lavoro prestato dai collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero dal coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, dichiarata per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale";
- nel **rigo T07, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, la percentuale del lavoro prestato dai familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, dichiarata per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa";
- nel **rigo T08, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, la percentuale del lavoro prestato dagli associati in partecipazione, dichiarata per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Associati in partecipazione";
- nel **rigo T09, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, la percentuale del lavoro prestato dai soci amministratori, dichiarata per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Soci amministratori";
- nel **rigo T10, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, la percentuale del lavoro prestato dai soci non amministratori, dichiarata per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Soci non amministratori";
- nel **rigo T11, colonna 1, colonna 2 e colonna 3**, il numero degli amministratori non soci dichiarato per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2011, 2012 e 2013, nel rigo "Amministratori non soci".